



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

VISTA la domanda della Signora Sohantenaina Marie Olga cittadina italiana, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio denominato “Cursus de

formation de coiffure” (Corso di formazione per parrucchieri) rilasciato il 3 maggio 2018 dal Ministero del Lavoro, dell’Insegnamento tecnico e della Formazione Professionale – Segreteria Generale – Direzione Generale dell’Insegnamento tecnico e della formazione professionale – Direzione degli esami, in cui risulta che all’interessata è stata impartita una formazione di 500 ore (Formazione tecnica teoria di 120 ore e formazione specifica di 380 ore) come segue: Parrucchiere: taglio – trattamento – trasformazione dei capelli – realizzazione degli chignon – colorazione – treccia, Studio: studio della faccia – studio della testa – diagnostica dei capelli, con profilo di uscita dal corso: lavorare in aziende o generare attività di lavoro autonomo come operatori preparati con tutte le competenze richieste dalla funzione parrucchiere, per l’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTO il “Certificato di completamento” rilasciato il 10 gennaio 2000 dalla Repubblica del Madagascar - Ministero dell’Insegnamento Tecnico e della Formazione Professionale - Scuola di Formazione Professionale per parrucchieri “Hasina” di Antananarivo (legalmente riconosciuta), in cui risulta che, sulla base del verbale in cui la Commissione Esaminatrice, con sede ad Antananarivo, l’interessata è ritenuta idonea ad esercitare la professione di Parrucchiera;

VISTA la dichiarazione di Valore in Loco del 2 ottobre 2019 del Consolato Onorario d’Italia in Madagascar – Antananarivo dichiarante che: in Madagascar i seguenti documenti “Attestation d’authenticité”, “Certificat de fin de formation”, “Cursus de formation de coiffure” consentono di esercitare la professione di parrucchiera. In Madagascar non esiste una associazione di categoria;

VISTO che la Conferenza di servizi del 11 ottobre 2019 con il parere conforme delle Associazione di categoria CNA BENESSERE e CONFARTIGIANATO, ai sensi del d.lgs 206/2007 – Capo II – Regime generale – art. 18-21, sulla base delle citate premesse ha ritenuto il titolo di qualifica professionale prodotto dall’interessata idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e

23 del citato d.lgs. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè “*materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrant*” e (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5), in applicazione dell’art. 14, par 3, della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., nel caso in esame la formazione è di sole 500 ore;

TENUTO ALTRESI’ CONTO che la misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0305483 del 24 ottobre 2019, ha comunicato al richiedente, a norma dell’art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241, ma con una e-mail del 25 ottobre ha dichiarato la disponibilità alla prova compensativa;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di euro16,00) è stata versata tramite bonifico presso il Bnl Gruppo Bnp Paribas a favore della Tesoreria dello Stato in data 4 luglio 2019;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra Sohantenaina Marie Olga cittadina italiana nata ad Andapa (Madagascar) il 1 gennaio 1976 é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all’applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.

2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Piemonte;

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 05 dicembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICA:

1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

COLLOQUIO:

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Piemonte, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Piemonte. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.